



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 408/99

**MODALITA' ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE IL
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE
DELL'AUTORITA' : TRATTAMENTO ACCESSORIO SPETTANTE AL
PERSONALE TRASFERITO.**

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione del 21 dicembre 1999;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTA la delibera 17/98 - "Approvazione del regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

VISTO il regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale ed, in particolare, l'art. 2 - "Rinvio ad altre disposizioni" che prevede l'applicabilità, se compatibili, delle disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato;

VISTA la propria delibera n.4/98 - "Gruppo di Lavoro per l'avviamento" ed in particolare, l'art.2 che, in luogo del trattamento di missione, prevede modalità di rimborso delle spese sostenute e documentate;

VISTA la propria delibera n. 158/99 ed, in particolare, il comma 1 che ha prorogato l'operatività del suddetto Gruppo di Lavoro fino al 31 dicembre 1999;

VISTA la propria delibera n. 292/99 - "Modalità attuative del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del Personale dell'Autorità" ed, in particolare, l'art. 3 relativo al trattamento accessorio;

VISTE le proprie delibere n.311/99 - "Selezioni ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 31 luglio 1997, n.249: inquadramento nel ruolo organico dell'Autorità e trattamento economico del Personale dipendente dall'ex- Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria risultato selezionato" e n.341/99 - "Selezioni ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 31 luglio 1997, n.249: inquadramento nel ruolo organico dell'Autorità e trattamento economico del Personale dipendente dal Ministero delle Comunicazioni" ed, in particolare, il comma 2 di dette delibere concernente l'applicabilità a detto Personale, che si trasferisca a



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Napoli, del trattamento accessorio previsto per analoga fattispecie per il Personale di ruolo dell'Autorità;

RITENUTO di identificare, in sede di prima definizione del trattamento accessorio spettante al Personale dell'Autorità nel caso di trasferimento tra le diverse sedi di servizio, negli istituti dell'indennità di prima sistemazione e del contributo sul canone di affitto, in quanto adottabili dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, quegli interventi che, per il loro carattere di straordinarietà, transitorietà e correlazione, meglio rispondono alla esigenza di attenuare l'oggettivo disagio per il Personale nel caso di trasferimento della sede di servizio;

RITENUTO, inoltre, che detti istituti soddisfino il disposto, di cui al su citato comma 2 delle delibere n.311/99 e n. 341/99, in materia di incentivazione al trasferimento presso la sede di servizio di Napoli del Personale selezionato ai sensi di legge di cui alle stesse delibere;

RITENUTA altresì la non applicabilità dei suddetti interventi al Personale non di ruolo, che collabora con l'Autorità nelle forme previste dalla delibera n.4/98 e successive modifiche ed integrazioni, fino all'eventuale inquadramento dello stesso nel ruolo organico dell'Autorità;

CONSIDERATA la proposta formulata al riguardo dal "Gruppo istruttorio per le problematiche organizzative";

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Art. 1

(Trattamento accessorio al Personale trasferito)

1. Al Personale dell'Autorità, in caso di trasferimento tra le diverse sedi di servizio, compete:
 - a) l'indennità di prima sistemazione;
 - b) il contributo sul canone d'affitto.

2. Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto quando il trasferimento sia a domanda del dipendente.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Art. 2

(Indennità di prima sistemazione)

1. L'indennità di prima sistemazione di cui all'art. 1 è pari al 24% di una annualità lorda della retribuzione di livello di cui al comma 1, lettera a), degli artt. 35, 37, 39 e 41 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, in godimento alla data di assunzione del provvedimento di trasferimento.
2. Detta indennità è attribuita in tre quote uguali ciascuna pari ad 1/3 dell'indennità stessa, con le seguenti modalità:
 - la prima, a seguito dell'attuazione del provvedimento di trasferimento;
 - la seconda, a presentazione di idonea ricevuta dell'avvenuto trasloco delle masserizie o, in alternativa, a presentazione di contratto di locazione della durata di almeno un anno idoneamente documentato;
 - la terza, trascorsi 13 mesi di servizio effettivo nella nuova sede di servizio.

Art. 3

(Contributo sul canone di affitto)

1. Al dipendente trasferito nell'ambito del territorio nazionale compete un contributo sul canone di affitto del nuovo alloggio nella misura di £. 575.000 mensili lorde.
2. Il contributo compete al dipendente che ne faccia richiesta entro un anno dalla data della presa di servizio nella nuova sede, esclusivamente per il primo anno di locazione a partire dalla decorrenza contrattuale della locazione. In ogni caso il contributo non può essere superiore al canone di locazione effettivamente pagato dal dipendente.
3. Qualora la richiesta, per qualsiasi motivo, sia presentata oltre il termine di cui al comma precedente, il contributo compete per il periodo residuale del primo anno di decorrenza del contratto di locazione.
4. Per l'erogazione del contributo è necessario che il periodo di locazione e l'ammontare del canone siano idoneamente documentati.
5. Per il dipendente trasferito presso una sede di servizio all'estero, l'Autorità stabilirà la misura del contributo sul canone d'affitto con riferimento alle relative condizioni del mercato immobiliare e sulla base delle proposte al riguardo presentate dal Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Art. 4

(Applicazione al Personale selezionato ai sensi del comma 20, art. 1, della legge n. 249/97)

1. Al Personale dipendente dall'ex-Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria e dal Ministero delle Comunicazioni, selezionato ai sensi del comma 20, art. 1 della legge 31 luglio 1997, n.249, che alla data del 1° dicembre 1999 non risulti già domiciliato nel territorio della Regione Campania, si applicano, in via eccezionale, a seguito del provvedimento che definisce per ciascuno di esso la sede di servizio in Napoli, le disposizioni di cui alla presente delibera.

Art. 5

(Previsioni per il Personale del Gruppo di Lavoro per l'avviamento di cui alla delibera n.4/98 e successive modifiche ed integrazioni)

1. Al Personale che ha collaborato con l'Autorità, nelle forme previste dalla delibera n.4/98 e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano le disposizioni di cui alla presente delibera. Allo stesso, a far data dal 1° gennaio 2000 e fino all'eventuale inquadramento nel ruolo organico dell'Autorità, trova applicazione quanto previsto all'art. 2 della delibera n.4/98.

Art. 6

(Copertura finanziaria ed esecuzione della delibera)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente delibera si provvede, quanto all'esercizio finanziario 2000, con gli stanziamenti dei capitoli 025, 030 e di quelli ad essi collegati per gli oneri riflessi, nonché sugli stessi capitoli dei Bilanci successivi al 2000 per i fabbisogni occorrenti per l'applicazione degli articoli della stessa delibera.

2. Il Presidente, e nell'ambito delle proprie competenze, il Direttore del Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie attiveranno tutte le procedure per l'attuazione della presente delibera.

Napoli, 22 dicembre 1999

IL SEGRETARIO DEGLI
ORGANI COLLEGIALI
(Dott. Mario Belati)

IL PRESIDENTE
(Enzo Cheli)